



REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

La Conciliazione è una procedura per la risoluzione consensuale dei conflitti con l'intervento di un terzo neutrale imparziale ed indipendente -Il Conciliatore/Mediatore - che non è giudice né arbitro e che facilita la negoziazione tra le parti, che si ispira ai seguenti principi:

- A. L'incoercibilità: la parte non è obbligata a concludere la conciliazione né a partecipare alla trattativa, benché in letteratura sia diffuso l'intento del legislatore all'indurre le parti a presenziare, fino al Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che, all' Art. 12 -bis definisce le "Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione" e all'Art. 13 le "Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione".
- B. L'imparzialità: il conciliatore deve essere un terzo imparziale e indipendente rispetto alle parti. Se esistono ragioni anche remote e indirette di conflitto di interessi, il conciliatore deve astenersi dall'assumere l'incarico ed è responsabile del mancato assolvimento del dovere di imparzialità.
- C. L'equità: l'accordo conciliativo dovrà sempre tendere a contemperare gli interessi di entrambe le parti, senza disparità e assicurando un reciproco grado di soddisfazione.
- D. La salvezza: se le parti non raggiungono l'accordo, mantengono intatti le loro pretese e il diritto di promuovere l'azione in giudizio o dare avvio a un procedimento arbitrale: tuttavia a norma dell'art. 40, co. 5, d.lgs. 5/2003 e s.m.i., la mancata comparizione di una delle parti e le posizioni da esse assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali anche ai sensi dei novellati Artt. 12 -bis e 13 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
- E. L'autonomia: le parti possono condurre la trattativa nei modi che ritengono più opportuni e possono determinare liberamente il contenuto dell'accordo, secondo quella che ritengono essere la maggiore rispondenza ai loro interessi.
- F. La rapidità: la conciliazione non ha tempi minimi di durata. L'accordo può essere raggiunto anche al primo incontro. Il tempo massimo, sancito dall'art. 6 del D.L.vo 10/10/2022 n. 149, così come poi modificato dal d.lgs. 216 del 27.12.24, è fissato in sei mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori tre mesi con accordo scritto tra le parti, allegato o risultante dal verbale, a decorrere dalla data di deposito della domanda di mediazione e non è soggetto a sospensione feriale.
- G. L'economicità: le parti saranno tenute a corrispondere soltanto l'indennità di mediazione (comprendente il compenso del mediatore), predeterminate in ragione del valore della controversia, nonché le spese di segreteria, oltre alle spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti. A norma dell'Art. 17 D.L.vo 10/10/22 n. 149, tutti gli atti i documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ed inoltre il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
- H. La riservatezza: il conciliatore ha l'obbligo di non rivelare alcuna informazione relativa all'incarico ricevuto, sia con riguardo alle parti, sia con riguardo allo svolgimento della procedura conciliativa, sia con riguardo ai contenuti dell'eventuale accordo. Analogo vincolo ricade



sulle parti, atteso che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, così come regolamentato dagli Artt. 9 "Dovere di riservatezza" e 10 "Inutilizzabilità e segreto professionale" del D.L.vo 10/10/22 n. 149;

- I. La responsabilità. Il conciliatore abilitato ai sensi dell'art. 38 D.lgs.5/03 deve essere assicurato dall'organismo di conciliazione di cui fa parte con una polizza conformata a uno standard assicurativo che fornisca sufficiente garanzia agli utenti in ordine ad eventuali pretese derivanti dallo svolgimento del servizio.
- J. La fiscalità. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.L.vo 10/10/22 n. 149 alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro seicento; quando la mediazione è condizione di procedibilità oppure demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento, in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15 -septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

Art. 2 - OGGETTO

Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'**organismo di conciliazione "A.D.R. - C.E.L. - S.r.l."** (in seguito denominato "Organismo"), fissa i criteri per individuare il conciliatore e stabilisce la procedura di conciliazione.

Il Regolamento si ispira ai principi di cui all'art. 1 del presente regolamento. L'applicazione del presente Regolamento decorre dal 31 gennaio 2025.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica a tutte le procedure di conciliazione gestite dall'Organismo. Il servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere le controversie, sia di carattere nazionale che internazionale, di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili, tra privati, imprese, associazioni o enti, sia privati sia pubblici.

Possono costituire, inoltre, oggetto di conciliazione anche le vertenze inerenti le materie di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (smi), e, in generale, le materie attinenti ai rapporti fra banche e clientela relativi a depositi, fidi e servizi bancari, quando la composizione della vertenza è promossa dal cliente nei confronti della banca o viceversa.

Possono, altresì, costituire oggetto di conciliazione anche le vertenze per la cui soluzione provvedimenti legislativi o amministrativi richiamino l'istituto della conciliazione. La finalità della procedura di conciliazione è quella di facilitare il dialogo tra due o più parti coinvolte in una controversia e di favorire la composizione amichevole della loro disputa, attraverso l'intervento di un conciliatore terzo, incaricato di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta di risolvere la controversia.

Art. 4 - ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure alternative da esso amministrate, sono



istituiti i seguenti organi così come previsto dallo Statuto:

- A. Un Amministratore delegato
- B. un segretario generale

Tutti gli organi possono avvalersi di una Segreteria Amministrativa.

Art. 5 - AMMINISTRATORE DELEGATO

L'amministratore esercita i poteri conferitigli dal presente Regolamento. Nominato dai soci dura in carica per il tutto il suo mandato così come previsto dallo statuto e può essere anche soggetto non socio della società .

Poteri

All'Amministratore, con il presente Regolamento sono conferiti i seguenti poteri:

- curare l'organizzazione e la gestione dell'Organismo, stabilire i requisiti di formazione ed i criteri di selezione dei conciliatori, eventualmente, anche integrativi del Regolamento dell'Organismo, sulla base delle indicazioni dei soci;
- proporre ai soci la nomina del Segretario Generale;
- istituire, ai sensi di legge, sedi periferiche, filiali dell'organismo, e sportelli presso strutture terze, previa apposita convenzione scritta con i responsabili di codeste sedi;
- assumere autonomamente il personale di Segreteria, sentito il parere non vincolante del Segretario Generale; disporre autonomamente eventuale ricusazione e/o licenziamento;
- nominare i conciliatori nei procedimenti di mediazione, nel rispetto della vigente norma in materia. Ratifica la nomina del mediatore laddove le parti, di comune accordo, lo abbiano indicato tra quelli presenti nell'elenco dell'A.D.R. C.E.L. S.r.l., secondo il dettato di cui all'Art. 22, comma 1 lettere d) del DM 150/2023;
- provvedere all'eventuale sostituzione nel procedimento di mediazione del conciliatore mediante nomina di altro conciliatore, nei casi previsti dalla legge;
- ratificare l'ingresso del conciliatore nell'organismo;
- è responsabile, unitamente al Segretario Generale, della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei conciliatori;
- disporre la radiazione del conciliatore e ratifica il provvedimento, nei casi di violazione da parte di questi ultimi del presente regolamento e del codice etico professionale;
- decidere autonomamente, il valore di riferimento, qualora lo stesso, indicato dall'istante sia notevolmente divergente da quello asserito dalla controparte, ovvero sia indeterminato o indeterminabile secondo quanto all'art. 7 punto 1 del Regolamento dell'Organismo;
- decidere autonomamente in qualunque fase della procedura, qualora emerga che le parti abbiano sottostimato il valore della controversia.

6.1 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, è nominato dall'Amministratore delegato; coadiuva, quest'ultimo, nelle funzioni previste per legge; e dura in carica per tutto il suo intero mandato. In particolare Coadiuva l'Amministratore della società nella tenuta del libro generale dei conciliatori. E' incaricato di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Sarà sua cura, inoltrare senza indugio il verbale di conciliazione conclusosi con esito positivo al Responsabile del Registro istituito presso il Ministero di



Grazia e Giustizia nel rispetto dell'art. 8, co. 2, del D.M. n. 222 del 23 luglio 2004 e smi. E' responsabile della corretta tenuta del Ruolo Generale sia cronologico che alfabetico, garantendone la segretezza nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy, ed il trattamento ed aggiornamento dei dati ivi raccolti, sia sotto forma di archivio cartaceo che digitale. Provvederà, inoltre, ove previsto, alla omologazione del verbale presso il Presidente del Tribunale di NOLA. Il Segretario Generale sarà coadiuvato, ove previsto, da personale di segreteria individuato ed assunto dall'Amministratore delegato nel rispetto delle vigenti norme in materia. Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per almeno tre anni successivi alla chiusura del procedimento. Le parti in lite hanno diritto di accesso agli atti del fascicolo, fatte salve le comunicazioni riservate indirizzate al solo conciliatore dall'Organismo o dalle parti.

Art. 7 - ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

7.1 Richiesta di avvio

La richiesta di avvio della procedura di conciliazione è depositata, previa dichiarazione espressa di accettazione del presente regolamento, presso l'organismo, da una delle parti singolarmente e/o congiuntamente dalle stesse, utilizzando la modulistica cartacea e/o informatica, per l'avvio della procedura predisposta da A.D.R. - C.E.L.- S.r.l.. Essa deve indicare l'organismo, le parti, la loro sede e/o residenza nonché ogni elemento utile per la loro reperibilità, l'oggetto e le ragioni della pretesa, il valore della controversia, nonché il versamento delle relative spese di avvio della procedura e delle spese di mediazione di cui ai punti 12.1 e 12.2 del presente regolamento. La richiesta di avvio della procedura compilata in modo incompleto o errato è considerata dall'organismo come non pervenuta. L'organismo prende contatto con le parti per la preparazione e la fissazione del primo incontro di mediazione, non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della richiesta di avvio e dell'avvenuta attestazione di avvenuto pagamento delle spese di avvio della procedura e della mediazione che costituisce condizione di procedibilità della stessa ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022. N. 149, a parziale modifica ed integrazione del D.M 180/10. In caso di inottemperanza del versamento dovuto sarà redatto apposito verbale di improcedibilità della conciliazione.

Qualora il valore della controversia risulti indeterminato, indeterminabile, ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Amministratore o il Segretario generale, previo delega, determina insindacabilmente il valore di riferimento e lo comunica alle parti che diventa, di fatto, valore effettivo.

Detta valutazione da parte dell'Amministratore o suo delegato si potrà avere in qualunque fase della procedura, qualora emerga che le parti abbiano sottostimato il valore della controversia. Le stesse effettueranno, a termine della controversia, versamento integrativo in relazione alla nuova stima e all'esito della mediazione.

7.2 Durata della mediazione

La procedura di mediazione ha una durata non superiore a 6 mesi prorogabile per ulteriori 3 mesi, previo accordo congiunto formalmente sottoscritto dalle parti, dalla data di deposito della richiesta di avvio, ovvero dalla scadenza del termine di deposito eventualmente fissata dal giudice, nel rispetto del disposto art. 6 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022. N. 149, così come modificato dal d.lgs. 216 del 27.12.24. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine.

7.3 Avvio della mediazione

La mediazione si avvia dopo l'accettazione dell'incarico da parte del mediatore designato, che avviene contestualmente alla sottoscrizione da parte del medesimo della dichiarazione di imparzialità e di indipendenza di cui all'art. 8.2 del presente Regolamento.

Nel determinare la data e l'ora del primo incontro di mediazione, l'organismo avrà cura di

assegnare una disponibilità temporale non inferiore a due ore e le condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata;

7.4 Comunicazioni

Le comunicazioni tra l'organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, quale ad esempio esplicativo e non esaustivo anche posta elettronica certificata e non, posta ordinaria, fax, ecc. Possono anche essere utilizzate, non in via esclusiva, le procedure telematiche indicate nel sito internet www.adrcel.it.

7.5 Presenza delle parti e rappresentanza

Ciascuna parte partecipa alla procedura di mediazione di persona, potendo anche farsi rappresentare e assistere da un avvocato, da un rappresentante di associazioni di categoria o da altra persona di fiducia. E' necessario che il rappresentante, laddove sostituisca la parte, sia munito di procura speciale notarile che autorizzi lo stesso a transigere, conciliare la controversia e quietanzare. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare.

7.6 Luogo di svolgimento della mediazione

La mediazione si svolge nelle sedi, nelle filiali e negli sportelli autorizzati e/o istituiti da A.D.R. C.E.L.- S.r.l., diffuse sul territorio nazionale ed europeo di cui all'allegato elenco (*Allegato E*) che deve intendersi parte integrante del presente regolamento.

Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e dell'Amministratore delegato, può essere fissato lo svolgimento della mediazione in altro luogo ritenuto più idoneo, anche presso altro organismo di mediazione per i quali A.D.R. - C.E.L. - S.r.l. ha stipulato apposita convenzione previa autorizzazione delle parti e del mediatore e dandone formale comunicazione alla Segreteria dell'Organismo.

7.7 Richiesta svolgimento in modalità telematica

Ciascuna parte, non necessario il consenso delle altre, può chiedere di partecipare ad uno o più incontri con modalità audiovisiva da remoto, nella quale ipotesi l'organismo provvede ad allestire idoneo collegamento che assicuri la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Le parti possono esprimere la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. È necessario il consenso di tutte le parti; qualora tale consenso non vi sia, le sottoscrizioni sono apposte in modalità analogica davanti al mediatore. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore. Le parti hanno il dovere di cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati con modalità da remoto vengano firmati senza indugio.

7.8 Designazione del mediatore

Fatto salvo che il compito di scelta e designazione del mediatore incaricato spetta all'Amministratore delegato e/o al Segretario generale, è contemplata la possibilità per le parti di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti la segreteria provvede a alla scelta del mediatore, nel rispetto della sua specifica competenza e della necessità di assicurare la rotazione, in ossequio al disposto DM 150/2023 Art. 22.

7.9 Dichiarazione del mediatore

Per ciascun affare di mediazione e prima dell'inizio del procedimento, il mediatore incaricato è

tenuto ad esprimere una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità da cui si evinca quanto riportato nel modello (*Allegato B*) che si riporta di seguito:

- estremi della (o delle) parte istante;
- estremi della (o delle) controparte;
- la dichiarazione di non avere con alcuna delle parti rapporti di coniugio, di parentela e di affinità in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale sino al terzo grado incluso;
- la dichiarazione di non avere e di non avere avuto nei precedenti due anni rapporti di lavoro, dipendente e non, con alcuna delle parti, che possano avere rilevanza e/o influenza alcuna sulla propria prestazione conciliativa;
- la dichiarazione di voler svolgere con assoluta imparzialità, neutralità e terzietà il compito affidatogli al solo fine di gestire, sotto l'osservanza degli obblighi di legge, il tentativo di conciliazione della controversia.

Inoltre il mediatore è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti, tutte le circostanze, emerse durante la procedura, tali da inficiare la sua indipendenza e imparzialità.

Il mediatore non potrà dare inizio al procedimento senza aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità.

7.10 Sessioni separate

Il procedimento di mediazione potrà eventualmente svolgersi con l'ausilio delle sessioni separate da tenersi con la presenza del mediatore e di una sola delle parti in oggetto (DM 150/2023 Art. 22). Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

7.11 Disponibilità temporale per ciascun incontro

Per ciascuna seduta la durata del colloquio è compresa tra un minimo di 2 ore ed un massimo di 4 ore. La sessione potrà eventualmente essere sospesa per essere ripresa, nell'arco della stessa giornata, La sessione potrà eventualmente essere estesa, nell'arco della stessa giornata ed eventualmente superare ancora di 1 ora il limite massimo di 4 ore, nel caso in cui l'incontro dovesse portare ad una conclusione positiva della vertenza. Il tutto nel rispetto del dettato di cui all'Art. 22 del DM 150/2023.

7.12 Sostituzione del mediatore

Qualora, per qualunque valida motivazione, dovesse sopravvenire l'impossibilità del mediatore allo svolgimento del suo incarico, l'organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto dell'art. 7.8 del presente regolamento. Laddove il mediatore sia l'Amministratore delegato e le parti ne chiedono la sostituzione il nominativo del nuovo mediatore, scelto tra quelli presenti nell'elenco dell' A.D.R: C.E.L. S.r.l., sarà indicato congiuntamente dalle parti e ratificato dal Segretario dell'organismo.

7.13 Archivio e custodia degli atti oggetto delle conciliazioni

Presso la sede legale dell'organismo viene costituito l'archivio delle conciliazioni ove saranno trasmessi e custoditi, nel termine triennale di legge, tutte le documentazioni inerenti le procedure di conciliazione definite, nel rispetto del DM 150/2023 Art. 16 comma 4.

Nel caso dell'archiviazione e conservazione dei documenti informatici l'organismo si avvarrà di specifici enti titolari e responsabili del servizio di conservazione che implementi adeguate misure di sicurezza a protezione dei documenti contenenti dati sensibili.



7.14 Accordi tra organismi

A.D.R. - C.E.L.- S.r.l. può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione, dando opportuna comunicazione alle parti laddove la mediazione si terrà presso una sede dell'organismo col quale si è raggiunto accordo (ex Art. 7 comma 1 lettera c del D.M. 180/2010 e smi).

7.15 Regolamento procedura e codice etico

I dati sensibili saranno trasmessi solo con posta elettronica certificata (P.E.C.). Le misure di sicurezza per la gestione dei dati sul server sarà utilizzato esclusivamente con database crittografato. Le cartelle utilizzate saranno prive del diritto di accesso. Tra le misure di non reperibilità dei dati e non perdita c'è quella di mantenere il luogo inaccessibile. Il codice etico è quello approvato ed in uso da A.D.R. - C.E.L. S.r.l.

Art. 8 - NOMINA DEL MEDIATORE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

8.1 Scelta e nomina del mediatore

L'Amministratore delegato e/o il Segretario generale dell' A.D.R. - C.E.L.- S.r.l. nomina il mediatore, tra quelli inseriti nel proprio elenco, consultabile anche sul sito internet www.adrcel.it.

Le parti possono scegliere di comune accordo il mediatore tra quelli presenti nell'elenco dell'organismo, che sarà nominato se disponibile.

Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l'organismo, per tramite l'Amministratore e/o il Segretario, può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari.

In casi particolari, su richiesta del mediatore, l'Amministratore e/o il Segretario dell'Organismo può nominare un consulente tecnico di fiducia dell'organismo iscritto nell'Albo del Tribunale, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che riterranno di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del "Tariffario per i consulenti tecnici e periti" presso i tribunali.

Al momento della eventuale nomina dell'esperto, le parti possono convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del d.lgs. 10 ottobre 2022. N. 149 possa essere prodotta nell'eventuale giudizio;

Nei casi di cui **all'Art. 7.14** l'Amministratore e/o il Segretario dell'Organismo può designare un mediatore iscritto nell'elenco di altro organismo.

8.2 Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore

Il mediatore, all'atto dell'incarico, si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (**Allegato A** - parte integrante del presente Regolamento), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità e terzietà rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il conciliatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità (**Allegato B**) e deve dichiarare per iscritto a A.D.R. - C.E.L.- S.r.l. qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale o meglio neutrale nei confronti delle parti.

Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi.

Parimenti, egli ha l'obbligo di comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la



lite che costituisce l'oggetto della mediazione.

È fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste, commesse da pubblici dipendenti e/o da professionisti iscritti ad albi e/o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche, così come disposto dall'art. 6 comma 4 del D.M.180/2010 e smi. In ogni caso, le parti possono richiedere al Coordinatore, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore nominato, nonché proporre domanda di ricusazione all'Amministratore dell'organismo nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c..

8.3 Cause di incompatibilità

Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore:

- qualsiasi relazione di tipo personale ovvero incarico professionale e/o lavorativo in corso con una o più parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;

8.4 Informalità del procedimento di mediazione

La mediazione è condotta dal mediatore senza formalità di rito e nella modalità che ritiene più opportuna, tenendo conto delle richieste delle parti. Il mediatore si adopera affinché la parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Egli può tenere incontri congiunti e/o separati, non esegue alcuna forma di registrazione e/o verbalizzazione degli incontri. Il mediatore, accettato l'incarico, può contattare le parti prima dell'incontro di mediazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni separate.

Nei casi cui all'Art. 5, comma 1, e 5-quater d. lgs. 10 ottobre 2022. N. 149, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione;

8.5 Proposta del mediatore

Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte avanzate durante la mediazione. Quando l'accordo non è concluso il mediatore può formulare una proposta di conciliazione dando informazione alle parti delle possibili conseguenze di cui all'Art. 11 del d. lgs. 10 ottobre 2022. n. 149. Se le parti gliene facciano concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che è comunicata per iscritto alle parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione. In ogni caso le parti devono far pervenire all'organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Anche in questo caso il conciliatore darà informazione alle parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del d. lgs. 10 ottobre 2022. N. 149. In accordo con le parti, A.D.R. - C.E.L. - S.r.l. può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. Nei casi di controversie nelle materie di cui all'art. 5 del d. lgs. 10 ottobre 2022. n. 149, su richiesta formale di una parte, il mediatore può valutare l'opportunità di formulare una proposta di conciliazione anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione. Le parti devono far pervenire all'organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Resta salva la facoltà del mediatore di formulare, comunque, una proposta di conciliazione quando l'accordo non è raggiunto, che sarà riportata nel



verbale.

Art. 9 - CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

La mediazione si conclude con la redazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Sarà cura del mediatore procedere senza indugio al deposito presso la segreteria dell'organismo del verbale. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. È rilasciata copia del verbale conclusivo della mediazione alle parti richiedenti, laddove siano state purgate tutte le spese previste per la mediazione stessa.

I costi sostenuti dalle parti per la mediazione sono quelli di cui agli Artt. 28, 29 e 30 del DM 150/2023. A.D.R. C.E.L. S.r.l. ha previsto sul proprio sito www.adrcel.it la simulazione dei costi di mediazione in ottemperanza al disposto dell'Art. 22 comma 1 lettera u del DM 150/2023.

Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all'art. 8.5 al processo verbale è allegato il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata, a cura ed onere delle parti, da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di una delle parti e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede legale dell'organismo.

In caso di mancato accordo il mediatore forma processo verbale e valuta l'opportunità di indicare l'eventuale proposta dallo stesso formulata e non accolta dalle parti. In caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione, il mediatore ne dà atto nel verbale e la procedura si conclude.



Art. 10 - SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Si allega al presente regolamento la Scheda di valutazione del servizio (*Allegato D*), che al termine della mediazione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte e trasmessa alla Segreteria dell'organismo con le modalità di cui **all'art. 7.4**, a cura del mediatore.

Art. 11 - RISERVATEZZA, PRIVACY, ACCESSO AGLI ATTI, INUTILIZZABILITÀ E SEGRETO PROFESSIONALE

11.1 Doveri di riservatezza

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

11.2 Privacy

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni dell'ex D.Lgs. 196/2003 smi "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Europeo della Privacy GDPR 2016/679.

11.3 Accesso agli atti

Fermo restando quanto indicato **all'art. 11.1**, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata, laddove le parti richiedenti abbiano assolto agli obblighi amministrativi previsti per la mediazione. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell'organismo.

11.4 Inutilizzabilità e segreto professionale

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 12 - INDENNITÀ PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

L'indennità per il servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione comprensivi delle spettanze del conciliatore.

12.1 Tabella delle indennità

Gli importi indicati nelle tabelle di cui all'*Allegato C* sono da intendersi oltre I.V.A. e per ciascuna parte di cui al procedimento, e sono comprensive anche dell'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi e per gli effetti del D.M. 150/2023. Le spese di mediazione indicate nell'*Allegato C*, sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al

procedimento.

L'organismo adotta la tabella delle spese di mediazione di cui all'allegato A DM. 24 ottobre 2023, n. 150.

12.2 Spese di avvio del procedimento

Le spese di avvio del procedimento sono in misura variabile (si fa riferimento alla allegata tabella C) in solido per ciascuna parte che ha aderito al procedimento, e sono versate dall'istante/i, al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla parte/i chiamata/e alla mediazione, al momento dell'adesione al procedimento.

12.3 Spese di mediazione

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore e i costi di amministrazione della procedura e sono commisurate al valore della lite, indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Esse devono essere corrisposte da ciascuna parte secondo il dettato del DM 150/2023. Sono previsti importi in misura ridotta delle spese di mediazione per le materie di cui all'ex Art. 5 c. 1 del D.Lgs 28/2010 modificate dal D. Lgs. 149/2022 (mediazione obbligatoria).

12.4 Maggiorazioni

Le maggiorazioni di cui all'art. 10.1 si applicano, così come disposto dall'Art. 30 del D.M. 150/2023. La stessa maggiorazione può essere applicata da A.D.R. - C.E.L. - S.r.l. nel caso di controversie riguardanti affari di particolare complessità, difficoltà e importanza, su proposta dell'Amministratore delegato e/o Segretario generale dell'organismo, sentito il mediatore, previo accordo delle parti, nel rispetto di quanto disposto dal DM 150/2023.



Allegato A

Norme di comportamento dei Conciliatori.

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatori sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
2. il conciliatore deve comunicare¹ qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza ed imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il conciliatore deve sempre agire e comportarsi in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere terzo e neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione ed interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale
3. il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - la finalità e la natura del procedimento di conciliazione
 - il ruolo del conciliatore e delle parti
 - gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti
4. il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia
5. il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti
6. il conciliatore ha l'obbligo di tenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia per legge previsto o da motivi di ordine pubblico, comunque nel rispetto degli ex Artt. 9 e 10 del D.L.vo 4 marzo 2010 n. 28, modificati dal **D.Lgs. 149/2022** e dal DM 150/2023. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rilevata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

1) Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto non influire sulla correttezza nei confronti della parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.

2) Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed uno della parti.

3) Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

4) Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.



Allegato B

dichiarazione di imparzialità

Il sottoscritto (nome e cognome), iscritto nell'elenco dei conciliatori di ADR - C.E.L. - S.r.l., incaricato di favorire la composizione della controversia in essere tra le seguenti parti:

- estremi della (o delle) parte istante
- estremi della (o delle) controparte

DICHIARA

- 1) di non avere con alcuna delle parti rapporti di coniugio, di parentela e di affinità in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale sino al terzo grado incluso;
- 2) di non avere e di non avere avuto nei precedenti due anni rapporti di lavoro, dipendente e non, con alcuna delle parti, che possano avere rilevanza e/o influenza alcuna sulla propria prestazione conciliativa;
- 3) di voler svolgere con assoluta imparzialità, neutralità e terzietà il compito affidatogli al solo fine di gestire, sotto l'osservanza degli obblighi di legge, il tentativo di conciliazione della controversia.

In fede.

(data) _____

Firma _____

Allegato C

TABELLA DELLE SPESE

Si adotta la tabella delle spese di mediazione di cui all'allegato A DM. 24 ottobre 2023, n. 150.

Spese di avvio del procedimento: Euro 40,00 per ciascuna parte.

1. **Spese di conciliazione:** ciascuna parte deve corrispondere gli importi indicati nella tabella, aumentanti delle eventuali maggiorazioni previste dall'art. 10.4 del presente Regolamento.

Modalità di pagamento:

- in Segreteria, con assegno bancario o circolare intestato a "ADR - C.E.L. - S.r.l. " oppure in contanti
- con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: BANCA: GENERALI
IBAN: IT42J0307502200CC8500354757

Spese Mediazione

Valore Lite

Obbligatoria ex D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

Fino a 1.000 €	65,00
Da € 1.001 a € 5.000	130,00
Da € 5.001 a € 10.000	240,00
Da € 10.001 a € 25.000	360,00
Da € 25.001 a € 50.000	600,00
Da € 50.001 a € 250.000	1.000,00
Da € 250.001 a € 500.000	2.000,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	3.800,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	5.200,00
Oltre € 5.000.000	9.200,00

Gli importi indicati della seguente tabella sono al netto degli oneri fiscali che dovranno essere corrisposti da ciascuna parte Le maggiorazioni applicate alle spese di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 sono quelle di cui all'art. 10.4 del presente Regolamento.



Allegato D

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

ADR - C.E.L. s.r.l.

(Alternative Dispute Resolution Methods - Conciliazioni Equità Legalità)

Il sottoscritto _____

residente in _____

indirizzo _____ CAP _____

ha partecipato in data _____

alla procedura di mediazione amministrata da

(nome e cognome del mediatore)

in proprio in rappresentanza

di _____

a norma dell'articolo _____ del regolamento di Mediazioni e Arbitrati consegna al
Responsabile della Divisione

Mediazione di Mediazioni e Arbitrati la seguente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Organismo (accesso alla procedura, personale, locali, servizi)

insufficiente sufficiente buono ottimo

Mediatore (competenza, professionalità, imparzialità)

insufficiente sufficiente buono ottimo

Grado di soddisfazione sulla procedura di mediazione

insufficiente sufficiente buono ottimo

Suggerimenti per avere un servizio migliore:

Reclami

Luogo _____ Data _____

Firma _____

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente gli adempimenti disposti dal D.M. n.180 del 18/10/2010 - Ministero della Giustizia.

Luogo _____ Data _____

Firma _____

La compilazione delle presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta a norma dell'art. 7 D.M. n. 180 DEL 18/10/2010 e del regolamento di procedura di ADR - C.E.L. - S.r.l.. Essa deve essere compilata, sottoscritta e trasmessa dalla parte al Segretario Generale dell' organismo ADR - C.E.L. - S.r.l. anche per via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Sede Legale: Via On. Francesco Napolitano n. 60 - Nola (NA) Sedi Organizzative: Via On. F. Napolitano n. 60 Nola (NA); C.so Garibaldi n. 260 Salerno

Tel: 081 5125605
@: adscelsrl@pec.it



Allegato E

ELENCO DELLE SEDI DELL'ORGANISMO

Sede legale:

NOLA (NA) Via On. F. Napolitano 225, 80035 - tel/fax: 0815129634

Sedi operative :

SALERNO Corso Vittorio Emanuele, 58, 84123 - tel. 3383241001-3356686585

NAPOLI Centro Direzionale, Is. F11, 3° p., int. 42, 80143 tel: 08119522212

FISCIANO (SA) via Canfora, 19, 84084 - tel: 089821681

POZZUOLI (NA) Via Celle, 5, 80078 - tel: 0815262593

TORINO Via Avigliana, 19, 10138 - tel. 3395935906

PALERMO Via Principe di Villafranca, 54, 90141 - tel: 0916259283